Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma - Venerdì 21 aprile — Numero 94

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell' Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE

Per inesattezza della copia trasmessa dal Ministero per l'industria e il commercio, nel Regio D. L. 22 dicembre 1921, numero 2112, che modifica quello 7 novembre 1920, numero 1638, concernente la ripartizione dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio, e la istituzione e le funzioni degli addetti commerciali, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 76 del 31 marzo p. p., all'art. 2, prima del terz'ultimo rigo, sono state omesse le seguenti parole, che si trovano nel testo originale del decreto medesimo: « fino a lire 10.000 . . . 6 0/0 ».

LEGGI E DECRETI

Il numero 487 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 139, 1° capoverso, del Nostro decreto 14 dicembre 1921, n. 1978;

Ritenuta la necessità di dettare le norme transitorie e di coordinamento più urgenti per l'attuazione di alcune disposizioni del predetto Nostro decreto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata di due anni dalla data del presente decreto, il trasferimento dei giudici dalle preture nei tribunali può essere disposto, per esigenze di servizio, prescindendo dalla limitazione stabilita nel capoverso dell'art. 131 del R. decreto 14 dicembre 1921, n. 1978.

Per lo stesso periodo di tempo non occorre il parere del Consiglio superiore della magistratura richiesto dall'art. 105 del citato R. decreto, per la destinazione nelle regie procure in qualità di sostituti procuratori del Re, dei giudici che esercitano le funzioni di pretore.

Art. 2.

Per la stessa durata di due anni dalla data del presente decreto è sospesa l'applicazione della prima parte dell'art. 9 del R. decreto 14 dicembre 1921, n. 1978, e le tabelle che determinano il numero, le residenze dei magistrati e le circoscrizioni territoriali degli uffici

giudiziari possono essere modificate con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore della magistratura.

Per lo stesso periodo di tempo è sospesa l'applicazione del capoverso del suddetto art. 9. I magistrati giudicanti possono essere temporaneamente destinati, col loro consenso, a una Corte o ad un tribunale diversi da quelli di cui fanno parte, qualora, per straordinarie circostanze, il bisogno del servizio lo richieda. Tale destinazione sarà fatta con decreto Reale, su conforme parere del Consiglio superiore della magistratura.

La temporanea applicazione ai tribunali può esser disposta anche per i giudici che esercitino funzioni di pretore.

Qualora il ministro della giustizia riconosca che non sia assolutamente possibile provvedere alle esigenze del servizio di determinati tribunali con l'applicazione dei magistrati indicati nei commi precedenti, è consentita anche l'applicazione dei pretori nominati a norma del decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, numero 1147, del R. decreto 21 settembre 1919, n. 1747, e dell'art. 4 del R. decreto-legge 21 dicembre 1919, n. 2488, previo conforme parere del Consiglio superiore della magistratura.

Art. 3.

Per la durata di un anno dalla data del presente decreto, con provvedimento del primo presidente della Corte d'appello, sentito il procuratore generale, i magistrati, compresi i giudici con funzioni di pretore, potranno, per necessità di servizio, essere temporaneamente applicati da uno ad altro ufficio del distretto, anche per un periodo di tempo superiore a quello indicato nell'art. 109 del decreto 14 dicembre 1921, n. 1978.

Art. 4.

Il primo presidente, se la Corte di assise debba essere tenuta in luogo diverso da quello ove risiede la Corte di appello, può delegare a presiederla il presidente o un presidente di sezione del tribunale locale.

Parimenti il procuratore generale può delegare l'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale ad esercitare presso la Corte di assise le funzioni stabilite dal Codice di procedura penale, qualora, per esigenze di servizio, non possa esercitarle personalmente od a mezzo dell'avvocato generale o dei sostituti procuratori generali.

Art. 5.

I giudici provenienti dal concorso bandito con decreto Ministeriale del 23 settembre 1920, addetti alle preture di maggiore importanza con le funzioni di vice pretori, possono essere mantenuti nelle funzioni medesime, oltre il termine fissato nell'articolo 3 del R. decreto 24 aprile 1921, n. 745, fino a quando non sia possibile sostituirli con uditori giudiziari.

Art. 6.

Ai concorsi ai posti di uditore giudiziario che saranno indetti fino a tutto il 1923 sono ammessi i laureati in legge anche di età superiore a trenta anni, purchè, alla scadenza del termine prescritto per presentare la domanda di ammissione, non abbiano compiuto il trentacinquo anni.

Nella classificazione dei concorrenti dichiarati idonei, a parità di voti è preferito chi avendo prestato servizio in guerra, abbia conseguito la medaglia al valore, e, in via sussidiaria, chi sia stato insignito della croce di guerra.

Quando nessuno di questi requisiti sussista, la preferenza è determinata dalla età, e, in caso di pari età, dalla anzianità di laurea.

Art. 7.

Gli uditori giudiziari provenienti dai concorsi indicati nell'articolo precedente, i quali nel complesso delle prove scritte e orali abbiano riportato una media di voti non inferiore a otto decimi, e quelli che abbiano esercitato, prima dell'ammissione in magistratura, la professione di avvocato o quella di procuratore per almeno due anni, possono essere destinati a prestare servizio come vice pretori nelle preture provviste di titolare o a supplire i pretori mancanti o impediti, anche dopo un tirocinio inferiore a quello di sei mesi richiesto dall'art. 28 del R. decreto 14 dicembre 1921, n. 1978.

Art. 8.

A coloro che conseguono la nomina di uditore giudiziario sarà corrisposta una indennità in ragione di L. 250 mensili sul capitolo indennità di missione del bilancio del Ministero della giustizia.

Per gli uditori destinati alle funzioni di vice pretore ai sensi dell'articolo precedente, l'indennità suddetta sarà elevata a lire seicento, oltre i caro viveri nella misura stabilita dalle norme in vigore.

Art. 9.

Con successivi nostri decreti saranno emanate le ulteriori norme transitorie e le altre riconosciute necessarie per la completa esecuzione del primo capoverso dell'art. 139 del Nostro decreto 14 dicembre 1921, numero 1978.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — L. ROSSI — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno a S. M. il Re in udienza del 6 aprile 1922 sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Petilia Policastro (Catanzaro).

SIRE!

La gestione straordinaria del comune di Petilia Policastro (Catanzaro), non ha potuto ancora condurre a termine la sistemazione delle finanze e dei servizi comunali.

E poichè, d'altra parte, le attuali condizioni dell'ordine pubblico non consentono di procedere alla convocazione dei comizi, mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà, l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di detto Comune.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 22 dicembre 1921 con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Petilia Policastro in provincia di Catanzaro;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Petilia Policastro è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 16 marzo 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Castelmola (Messina).

SIRE!

Un'inchiesta disposta nel giugno 1921 sul funzionamento dell'Amministrazione del comune di Castelmola ha posto in luce rilevanti disservizi in tutto l'andamento dell'azienda completamente abbandonata dal sindaco, che risiedeva fuori del Comune e che si recava in Municipio soltanto a lunghi intervalli, vietando agli impiegati e agli altri amministratori di trattare in sua assenza, qualsiasi affare.

Risultò dagli accertamenti dell'inquirente che l'ufficio comunale era in disordine; esauste le finanze del Comune perchè le spese superavano di molto le entrate, non volendosi applicare convenientemente le tasse locali e la sovrimposta; mancava la illuminazione, gli uffici sanitari erano sprovvisti di titolari, il cimitero in abbandono, l'istruzione trascurata, la gestione dell'azienda annonaria era stata irregolare.

Contestati tali addebiti agli amministratori del Comune, questi hanno presentato deduzioni insufficienti.

E poichè d'altra parte il pessimo funzionamento dei servizi e l'inerzia degli amministratori, divisi tra loro da insanabili dissensi, hanno suscitato nella popolazione profondo malcontento, che potrebbe dar motivo a gravi perturbamenti, ove non intervenisse un sollecito e radicale provvedimento, si rende indispensabile anche per ragioni di ordine pubblico, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 24 febbraio u. s. provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Consiglio comunale di Castelmola, in provincia di Messina, è sciolto.

Art. 2.

Il signor prof. Paolo Santisi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

I MINISTRI SEGRETARI DI STATO

PER I LAVORI PUBBLICI E PER IL TESORO

Visto l'art. 19, lettera *H*, e penultimo comma, del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705, il quale autorizza la spesa di lire 25.000.000 per costruzione di case economiche e popolari nei Comuni della provincia di Reggio Calabria a cura dell'Unione edilizia nazionale, stabilendo che della somma suddetta siano destinati L. 15.000.000 esclusivamente nella costruzione di case economiche e popolari nei comuni di quella Provincia che abbiano avuto una percentuale non minore al 75 0/0 di case distrutte o danneggiate dal terremoto;

DECRETANO:

1. I comuni della provincia di Reggio Calabria che hanno avuto una percentuale di danni inferiori al 75 0/0 e nei quali è autorizzata, a cura dell'Unione edilizia nazionale, la costruzione di case economiche e popolari per la spesa complessiva di lire 10.000 000, sono i seguenti:

Bova — Cardeto — Fiumara — Laganadi — Melito di Porto Salvo — Monteleone Jonico — Podargoni — Roccaforte Greco — Roghudi — Rosalì — San Lorenzo — Santo Stefano Aspromonte — Villa San Giuseppe — Aquara — Antonimina — Benestare — Bianconovo — Bovalino — Brancaleone — Bruzzano — Canolo — Caraffa Bianco — Careri — Casignana — Caulonia —

Ciminà — Gerace Marina — Gerace Superiore — Placanica — Platì — Portigliola — San Luca — Sant'Ilario — Staiti — Anoia — Caridà — Cinquefrondi — Cittanova — Giffone — Gioia Tauro — Laureana — Maropati — Melicuccà — Molochio — Polistena — Radicena — Rizziconi — Rosarno — San Giorgio — Santa Cristina D'Aspromonte — Scido — Serrata — Sinopoli — Terranova — Tresilico — Varapodio.

2. I comuni della provincia di Reggio Calabria che hanno avuto una percentuale di danni non inferiore al 75 0[0 e nei quali è autorizzata, a cura dell'unione edilizia nazionale, la costruzione di case economiche e popolari per la spesa complessiva di L. 15.000.000, sono i seguenti:

Bagaladi, Bagnara, Calanna, Campo Calabro, Cannitello, Cataforio, Catona, Condofuri, Gallico, Gallina, Motta San Giovanni, Pellaro, Salice Calabro, Sambatello, San Roberto, Scilla, Villa San Giovanni, Ferruzzano, Cosoleto, Delianova, Feroleto, Celatro, Oppido, Palmi, San Pier Fedele, San Procopio, Santa Eufemia, Seminara.

Roma, 20 gennaio 1922.

Il ministro dei lavori pubblici
MICHELI.

Il ministro del tesoro
DE NAVA.

I MINISTRI SEGRETARI DI STATO
PER I LAVORI PUBBLICI E PER IL TESORO

Visto l'art. 19, lettera *H* e penultimo comma, del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705;

Visto il decreto interministeriale n. 299 di pari data del presente;

Ritenuta la necessità di aggiungere altri comuni all'elenco dei Comuni della provincia di Reggio, che hanno avuto dal terremoto una percentuale di danni inferiore al 75 0/0 e nei quali l'Unione edilizia nazionale è autorizzata a procedere alla costruzione di case economiche e popolari.

DECRETANO:

Tra i comuni della provincia di Reggio Calabria, che dal terremoto hanno avuto una percentuale di danni inferiore al 75 % e nei quali l'Unione edilizia è autorizzata a costruire casette economiche e popolari, sono da comprendersi anche i seguenti:

Ardore - Gioiosa Ionica - Siderno - Jatrinoli.

Roma, 20 gennaio 1922.

Il ministro dei lavori pubblici
MICHELI.

Il ministro del tesoro
DE NAVA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

AVVISO.

In esecuzione ed agli effetti dell'art. 1 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto del 22 novembre 1908, n. 693.

RENDE NOTO

che in data 30 marzo 1922 sono stati pubblicati i ruoli di anzianità degli impiegati civili dell'Amministrazione militare, secondo la situazione al 1° gennaio 1922.

Roma, 15 aprile 1922.

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria

Tenenti.

Con R. decreto del 19 gennaio 1922:

I sottonotati capitani di complemento nell'arma di fanteria sono nominati tenenti in S. A. P. nell'arma stessa, con riserva d'anzianità assoluta e relativa:

De Bernardis Giuseppe — Delcogliano Gaetano — Delitala Luciano Enrico — Dell'Acqua Ercole — Dellino Benedetto — De Rcco Gregorio — D'Ovidio Luigi — Enea Tommaso — Ercolani Alceo — Esposito Alfredo — Fongoli Vittorio — Franchini Ermanno — Galloni Oscar — Giulio Massimiliano — Giuncato Biagio — Iaconello Guido — La Barbera Nicolò — Leone Nicoletio — Lepore Lorenzo — Lorito Achille — Maraschi Carlo — Marchi Luigi — Monteverde Giovanni — Morelli Antonio — Moscardelli Giuseppe — Pillai Alfonso — Pizzi Ezio — Poggi Livio — Porcelli Emanuele — Quarta Gaetano — Rucco Amedeo — Ruggiero Carlo — Salemi Francesco — Scala Giuseppe — Scuto Giuseppe.

Serravia Achille — Stefanelli Giuseppe — Tisi Luigi — Travaglio Ferdinando — Valentino Guglielmo.

I seguenti tenenti, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, sono richiamati in servizio effettivo dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Cintoli Giuseppe, dal 14 luglio 1921.
Lucatti Giacinto, dal 12 luglio 1921.
Morello Pietro, dal 23 settembre 1921.

De Vita Pietro, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dal 18 giugno 1920.

I seguenti tenenti sono collocati in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Brousard Giambattista, 26 agosto 1921.
Cimbro Giuseppe, 9 settembre 1921.
Stoppoloni Aurelio, 23 novembre 1921.

I seguenti tenenti, sono collocati in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Agrigento Gabriele, dal 4 luglio 1921.
Gilli Racchis, dal 29 agosto 1921.

Turone Antonino, tenente, l'aspettativa di cui al R. decreto 25 settembre 1921 deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Corsi Mario, tenente, l'anzianità assoluta nel grado di sottotenente ed in quello attuale del suindicato ufficiale è rispettivamente portata dal 1° maggio 1916 al 1° dicembre 1915 e dal 1° febbraio 1917 al 1° settembre 1916.

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta (2ª *pubblicazione*). (El. n. 30).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titolo di debito pubblico presentata per operazione:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 292 — Data della ricevuta: 15 giugno 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Calabria — Intestazione della ricevuta: Coletta Vincenzo fu Filippo e Pugliesi Pasquale fu Pietrantonio — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 24,50 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1918.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 8 aprile 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;
Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.
Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
P. N. 4,50 0/0	8475	Vecchia Ines di Eligio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Virgilio (Mantova) . . . . L.	9 —
Cons. 5 0/0	134729	Cutroni Gaspare fu Rosario, dom. a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) . . . . »	2875 —
P. N. 5 0/0	30506	Costa Antonietta di Federico, nubile, dom. a Sant'Arsenio (Salerno) . . . . »	50 —
Cons. 5 0/0	76774	Intestata come la precedente . . . . »	500 —
»	53908	Rizzo Rosina fu Giovanni, nubile, dom. a Rivarolo Ligure (Genova). Vincolata . . . . »	325 —
3,50 0/0	504829	Valitutti Annita di Pasquale, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Paola (Cosenza) . . . . »	175 —
»	756933	Valitutti Annita fu Pasquale, nubile, domiciliata a Paola (Cosenza) . . . . »	273 —
Cons. 5 0/0	137983	Zupi Carolina fu Arcangelo, nubile, dom. a Fiumefreddo Bruzio (Cosenza) . . . . »	935 —
Cons. 5 0/0 Vecchio	1112168 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Carri Francesco fu Federico, minore, sotto la patria potestà della madre Mancini Maria fu Francesco, vedova di Carri Federico, dom. a Taranta Peligna (Chieti) . . . . » Per l'usufrutto: Mancini Maria fu Francesco, ved. di Federico Carri, dom. a Taranta Peligna.	2630 —
Cons. 5 0/0	139216	Parrocchia di San Giuseppe in San Giuseppe Iato (Palermo) »	25 —
3,50 0/0	717105	Parrocchia del SS. Salvatore di Canzano di Campo di Giove (Aquila) . . . . »	14 —
3 0/0	50590	Intestata come la precedente . . . . »	3 —
3,50 (1902)	7391	Intestata come la precedente . . . . »	91 —
»	13822	Intestata come la precedente . . . . »	3 50
3,50 0/0 (1906)	668111	Parrocchia SS. Salvatore in Sulmona (Aquila) . . . . »	21 —
Cons. 5 0/0	56769	Marzucco Giuseppe fu Pietro, dom. a Brandford Pa (U. S. A.) »	550 —
3,50 0/0	665743	Cocconi Eletta fu Basilio, moglie di Fortunati Giuseppe, domiciliata a Roma, Vincolata . . . . »	462 —
»	392150	Corniglia Antonino fu Gaetano, dom. a S. Stefano di Camastra (Messina). Vincolata . . . . »	10 50
Cons. 5 0/0	175853	Moscato Concettina fu Angelo, moglie di Ventura Simone, domiciliata a Milano. Vincolata. . . . . »	885 —
3,50 0/0	444605 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Barattelli Maria-Clelia di Leopoldo, moglie di Testa Felice fu Giovanni, dom. in Avellino . . . . » Per l'usufrutto: Barattelli Leopoldo fu Pietro, e Solimene Romilda fu Camillo, dom. in Avellino, congiuntamente e cumulativamente, vita durante.	350 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 0[0	221691	Fabbriceria di San Nicola di Bari di Genazzano (Roma) . . L.	360 —
»	221692	Parrocchia di San Nicola di Bari di Genazzano (Roma) . . . »	805 —
3,50 0[0	65440	Prevignano notaio Giuseppe del vivente notaio Pietro, domiciliato in San Salvatore. Vincolata . . . . »	38 50
»	99786	Cavalli Francesco fu Lodovico, dom. in San Salvatore Monferrato (Alessandria). Vincolata . . . . »	14 —
»	133953	Prevignano notaio Giuseppe fu Pietro Giuseppe, dom. in San Salvatore Monferrato (Alessandria). Vincolata . . . . . . »	17 50
Cons. 5 0[0	149091	Busacca Rosario fu Salvatore, dom. in San Piero Patti (Messina) . . . . »	25 —
»	150171	Intestata come la precedente . . . . «	50 —
»	4010 Polizza comb.	Infuso Luigi fu Lodovico, dom. a Torino . . . . »	20 —
3.50 0[0	657716	Bianchi Battistina di Davide, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Genova . . . . »	175 —
»	415256 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto: Astengo Giuseppina fu Giov. Battista fino a che il titolare abbia raggiunto l'età di 25 anni . . . . . » Per la proprietà: Sacone Italo, vulgo Nicola fu Giuseppe Tommaso Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre Astengo Giuseppina fu Giovanni Battista, ved. Sacone, dom. a Finalmarina (Genova)	38 50
»	415258 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto: intestata come l'usufrutto precedente . . . » Per la proprietà: Sacone Iennio, vulgo Luigi fu Giuseppe Tommaso Antonio, ecc., il resto come alla proprietà precedente	38 50
»	415262 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto: intestata come l'usufrutto precedente . . . » Per la proprietà: Sacone Ida fu Giuseppe Antonio Tommaso, minore, ecc., come la proprietà precedente	87 50
»	710355 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Sala Maria fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Grandi Ernesta fu Giuseppe, vedova di Sala Giuseppe, dom. a Bosisio (Como) . . . . » Per l'usufrutto: Grandi Ernesta fu Giuseppe, vedova di Sala Giuseppe	490 —
»	727606 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . » Per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	224 —
Cons. 5 0[0 Vecchio	1335993 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Gaschi Bourget Giulia fu Vittorio, nubile, assente, rappresentata dal cav. Sciandra Saverio di Pietro, dom. a Ceva (Cuneo) . . . . » Per l'usufrutto: Ferrero di Buriasco Albertina fu Carlo Alberto, ved. Gaschi Bourget Vittorio, dom. in Cuneo.	160 —
3,50 0[0	230291	Mazzucchelli Udilia di Vincenzo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Morazzone (Como) . . . . »	24 50
»	258261	Carletta Lipari Luigi fu Cataldo, dom. in Palermo. Vincolata . . . . »	140 —

Roma, 31 marzo 1922.

Il direttore generale: GARBAZZI.

BANCA D'ITALIA

Capitale versato L. 180.000.000

	Situazione	
	al 31 marzo 1922	al 10 aprile 1922
Cassa (Specie metalliche)	935.612.000	936.108.000
Portafoglio su piazze italiane	4.498.503.000	4 489.400.000
Anticipazioni	3.318.674.000	3.479.603.000
Fondi sull'estero (Portafoglio e c[c)	658.360.000	659.773.000
Circolazione	14.018.770 000	13.930.591.000
Debiti a vista	927.150.000	792.417.000
Depositi in C[C[fruttifero	1.001.082.000	999.388.000
Rapporto della riserva alla circolazione	20.22 0[0	20.60 0[0

BANCO DI NAPOLI

	Situazione	
	al 10 marzo 1922	al 20 marzo 1922
Cassa (Specie metalliche milioni 232.607.000)	524.031.000	551.280.000
Portafoglio s/ piazze italiane	1.094.557.000	1.106.764.000
Anticip. (al Tesoro L. 1.312.428.000)	1.802.568.000	1.802.479.000
Fondi sull'estero (Portafoglio c[c)	79.746.000	82.618.000
Circolazione	3.378.648.000	3.378.965.000
Debiti a vista	189.962.000	192.383.000
Depositi in c[c fruttifero	279.639.000	293.874.000

BANCO DI SICILIA

Notizie riassuntive della situazione generale del Banco di Sicilia al 20 marzo 1922

Circolazione	p/c/ del commercio . .	288.536.000
	p/c/ dello Stato	441.275.000
Debiti a vista		141.982.000
Conti correnti fruttiferi		107.710.000
Portafoglio.		214.977.000
Anticipazioni.		121.588.000
Fondi all'estero		19.007.000
Valute metalliche.		48.994.000

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISO.

Il giorno 13 aprile 1922 in Aliminusa, provincia di Palermo, e il giorno 15 corrente, in Roure, provincia di Torino, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche con orario limitato di giorno.

Ministero per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 18 aprile 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	170 81	Dinari	
Londra	81 01	Corone juguslave	
Svizzera	356 75	Belgio	158 25
Spagna	288 —	Olanda	7 07
Berlino	6 36	Pesos oro	15 —
Vienna	0 26	Pesos carta	6 65
Praga	37 75	New York	18 84

Oro 353 88

Media dei consolidati negoziati a contanti;

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	70 87	—
3,50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo . . .	—	—
5 % netto	77 97	—

CONCORSI

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto il R. decreto-legge 14 settembre 1920, n. 1269;

Visti gli articoli 20 e seguenti del R. decreto 14 dicembre 1921, n. 1978, e gli articoli 6, 7 e 8 del R. decreto 28 marzo 1922;

Visto il R. decreto 9 aprile 1922 contenente disposizioni per l'ammissione in magistratura:

DECRETA:

Art. 1.

È aperto un concorso a n. 200 posti di uditore giudiziario.

Art. 2.

Gli aspiranti, per essere ammessi al concorso, devono farne domanda in carta da bollo al Ministero della giustizia e degli affari di culto.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) copia autentica integrale dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) diploma in originale della laurea in giurisprudenza conseguita in una Università del Regno;

d) certificato generale di penalità;

e) certificato medico di sana costituzione, rilasciato da un ufficiale medico militare, o da un medico provinciale, o da un medico condotto comunale.

Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa dovrà essere esattamente specificata nel certificato;

f) ritratto in fotografia, formato visita, vidimato da un Regio notaio;

g) documenti comprovanti, se del caso, che il candidato avendo prestato servizio in guerra, abbia conseguito la medaglia al valore, o sia stato insignito della croce di guerra.

Alla laurea conseguita in una Università del Regno è equiparata per coloro che appartengono alle Provincie annesse con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, la laurea conseguita in una Università dell'ex-impero austriaco anteriormente al 9 aprile 1922.

Non sono ammessi al concorso coloro che compiono gli anni 35 prima che scada il termine prescritto per presentare la domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata al procuratore del Re presso il tribunale nella cui giurisdizione il candidato dimora, entro il 30 aprile 1922.

Nella domanda devono essere esattamente indicati il domicilio e la residenza dell'aspirante.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Chi appartiene all'ordine giudiziario o ad altra amministrazione dipendente dal Ministero della giustizia e degli affari di culto, è dispensato dalla presentazione dei documenti indicati nelle lettere *b)* e *d)* del precedente articolo.

È nulla la domanda presentata fuori termine.

Non può essere ammesso al concorso chi non abbia conseguito i titoli necessari prima che scada il termine per presentare la domanda.

Art. 4.

Non sono ammessi al concorso, senza pregiudizio di ogni maggiore facoltà del ministro, coloro che dalle informazioni ufficiali non risultino di moralità e di condotta assolutamente incensurate, nè coloro che siano stati preventivamente esclusi dal concorso a norma delle disposizioni finora in vigore.

Neppure sono ammessi coloro che presentatisi in due precedenti concorsi se ne siano ritirati per qualsiasi causa dopo aver preso parte a una o più delle prove scritte o orali o siano stati dichiarati non idonei per non aver riportato in esse almeno sei voti.

Art. 5.

Il concorso avrà luogo in Roma, mediante esame, secondo le norme stabilite dagli articoli 22 e seguenti del R. decreto 14 dicembre 1921, n. 1978, e dal R. decreto 9 aprile 1922 contenente disposizioni per l'ammissione in magistratura.

L'esame consiste:

1° in una prova scritta su tre temi scelti in ciascuno dei seguenti gruppi di materie:

a) diritto romano, diritto civile e diritto commerciale;

b) diritto positivo costituzionale e amministrativo;

c) diritto penale.

Due almeno dei temi debbono consistere nella risoluzione di questioni controversie ed essere formulati in maniera che il candidato dia prova, oltre che della cognizione dei principî, del criterio giuridico nell'applicarli.

2° in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie:

Diritto civile, diritto commerciale, diritto amministrativo, diritto penale, diritto romano, procedura civile, procedura penale, diritto internazionale, diritto ecclesiastico e diritto costituzionale.

Gli esami di diritto costituzionale e amministrativo verseranno su gli Istituti del diritto positivo vigente.

L'esame del diritto ecclesiastico si aggirerà pure esclusivamente su quanto ha rapporto col diritto positivo nazionale vigente.

Art. 6.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 29, 30, 31 maggio 1922, alle ore 9.

Art. 7.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei candidati che avranno riportato in media almeno sette decimi e non meno di sei voti su dieci in ciascuna delle prove scritte.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito nel complesso delle prove non meno di 91 punti sopra 130, e non meno di sei decimi in ciascuna delle prove scritte ed orali.

Art. 8.

I concorrenti dichiarati idonei saranno classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di voti saranno preferiti coloro che, avendo prestato servizio in guerra, abbiano conseguito la medaglia al valore ed in via sussidiaria coloro che siano stati insigniti della croce di guerra.

Quando nessuno di questi requisiti sussista, la preferenza sarà data al più anziano di età e in caso di pari età al più anziano di laurea.

Art. 9.

Saranno nominati uditori, con decreto Ministeriale, i primi dichiarati idonei fino a concorrenza del numero dei posti messi a concorso, fatta eccezione per coloro che siano di età inferiore a 21 anno i quali conseguiranno la nomina quando abbiano raggiunto la detta età.

La graduatoria degli uditori sarà formata in base alla classificazione del concorso salvo per coloro che siano di età inferiore agli anni 21, i quali prenderanno posto in graduatoria alla data della loro nomina.

I posti spettanti a coloro che dichiareranno di rinunciare alla nomina, o non si presenteranno ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati del presente concorso, dichiarati idonei con maggior numero di voti, dopo quelli compresi nella classificazione.

Alle vacanze che si verificheranno successivamente, non potrà essere provveduto nel modo precedentemente indicato.

Art. 10.

A coloro che conseguiranno la nomina ad uditore giudiziario sarà corrisposta una indennità in ragione di L. 250 mensili.

Art. 11.

Dopo sei mesi di tirocinio effettivo presso i Collegi giudicanti o gli uffici del pubblico ministero o le preture, gli uditori giudiziari, previo parere favorevole dei capi di Collegio in cui hanno fatto il tirocinio e dei capi del tribunale, se lo abbiano fatto nelle preture, sono destinati a prestare servizio come vice pretori nelle preture provviste di titolari e a supplire i pretori mancanti o impediti.

Gli uditori che nel complesso delle prove scritte e orali abbiano riportato una media di voti non inferiore a otto decimi e quelli che abbiano esercitato, prima dell'ammissione in magistratura, la professione di avvocato o quella di procuratore per almeno due anni possono essere destinati a prestare servizio come vice pretori nelle preture provviste di titolare o a supplire i pretori mancanti o impediti anche dopo un tirocinio inferiore a sei mesi.

Agli uditori così destinati alle funzioni di vice pretore l'indennità indicata nell'art. 10 sarà elevata a lire seicento oltre i caro-viveri nella misura stabilita dalle norme in vigore.

Roma, 10 aprile 1922.

Il ministro
ROSSI.

Il direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, gerente.